



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il d.l. 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, (pubblicata in G.U. 9 marzo 2020, n. 61) e in particolare l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
- VISTO il d.P.R. 12 febbraio 2021 (pubblicato sulla gazzetta ufficiale, serie generale, n. 38 del 15-2-2021), con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
- VISTO il d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e, in particolare, l'articolo 6-ter;
- VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante «Norme in materia di accessi ai corsi universitari» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera a);
- VISTO il d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e in particolare l'art. 39, comma 5;
- VISTO il d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*»;
- VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, contenente «*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*»;



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale, pubblicato nella G. U. 9 luglio 2007, n. 157;
- VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 8 gennaio 2021, prot. n. 8, recante «Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica»;
- NELLE MORE dell'adozione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca recante «*Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico in lingua italiana ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2021/2022*»;
- VISTE le disposizioni ministeriali riguardanti le «*Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti richiedenti visto relative ai corsi della formazione superiore in Italia presso le Istituzioni della formazione superiore valide per l'anno accademico 2021/2022*»;
- NELLE MORE dell'adozione del decreto del Ministro dell'università e della ricerca recante le *modalità e contenuti della prova di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina in lingua inglese anno accademico 2021/2022*;
- NELLE MORE dell'adozione dei decreti del Ministro dell'università e della ricerca di accreditamento delle sedi e dei corsi di laurea in lingua italiana e in lingua inglese presso le università che ne hanno fatto richiesta per l'aa. 2021/2022;
- CONSIDERATA la peculiare caratteristica del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia che richiede numerose esercitazioni pratiche in laboratorio e presso strutture pubbliche o private convenzionate nonché di apparecchiature specifiche, tale da rendere necessaria un'attenta e ponderata valutazione della programmazione dei posti messi a disposizione annualmente dagli atenei, in base alle complessive risorse disponibili, dopo l'approvazione dei rispettivi bilanci annuali;
- CONSIDERATO che l'offerta formativa deliberata dagli Atenei risulta vincolata al rispetto dei parametri previsti dalla legge n. 264/1999;
- CONSIDERATO che occorre rispettare i criteri di valutazione periodica e di accreditamento previsti dai decreti ministeriali, tra i quali il DM 8 gennaio 2021 e precedenti, in merito ai requisiti minimi di docenza stabiliti per classe di studenti;
- CONSIDERATO che deve essere assicurata la qualità della didattica, della formazione e il coerente conseguimento degli obiettivi formativi connessi alla classe di laurea in medicina e chirurgia su tutto il territorio nazionale, in vista dell'esercizio della relativa professione;



Al Ministro dell' università e della ricerca

CONSIDERATO che il DPCM del 24 maggio 2001 all'art. 3 prevede il rispetto per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia al primo anno di assicurare fin dal terzo anno l'adeguata preparazione pratica attraverso adeguati tirocini in aziende ospedaliere convenzionate in rapporto di uno studente ogni tre posti letto, pur tenendo conto di possibili turnazioni nei reparti ospedalieri;

VISTE le delibere di Ateneo circa le separate offerte formative riservate agli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia ed agli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero con le schede sintetiche allegate relative al numero di docenti, al numero di aule e spazi riservati agli studenti ed al numero di convenzioni attive con le aziende ospedaliere di riferimento, così come pervenute al Ministero dell'università e della ricerca al fine di venire a conoscenza delle consistenze delle offerte formative di ogni Università;

PRESO ATTO che, come ribadito dalla sentenza del Tar del Lazio sez. terza n. 3377 pubblicata il 19.3.2021: *“Spetta certamente all'ANVUR, ai sensi del DPR 76/2010, del d.lgs 19/2012 e dei decreti ministeriali attuativi dello stesso d.lgs., la funzione di verifica, monitoraggio e valutazione della qualità dell'offerta formativa degli atenei, della sostenibilità della stessa e del rispetto dei requisiti di docenza richiesti per l'accreditamento iniziale. Il provvedimento di accreditamento iniziale è invece adottato dal Ministro dell'Università e della Ricerca rispetto a nuove sedi e/o nuovi corsi di studio universitari, a seguito della verifica del possesso dei requisiti didattici, di qualificazione della ricerca, strutturali, organizzativi e di sostenibilità economico finanziaria stabiliti ex ante dall'ANVUR e recepiti dal D.M. 6/2019. Infatti, ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19, “2. Per accreditamento iniziale si intende l'autorizzazione all'Università da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio. L'accreditamento iniziale comporta l'accertamento della rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori ex ante definiti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 6, volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualità, efficienza ed efficacia nonché a verificare la sostenibilità economico-finanziaria delle attività. 3. Per accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio si intende la verifica dei requisiti di qualità, di efficienza e di efficacia delle attività svolte. L'accreditamento periodico avviene con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio ed è basato sulla verifica della persistenza dei requisiti di cui al comma 2, su ulteriori indicatori definiti ex ante dall'ANVUR e sugli esiti della valutazione di cui agli articoli 9 e 10.”. Di primario rilievo nella presente controversia è, poi, l'art. 7 dello stesso d.lgs. 27.1.2012, n. 19, nei commi dedicati alla procedura di accreditamento di nuove sedi, ove si prevede testualmente quanto segue: “La procedura di accreditamento di nuove sedi ha inizio con la presentazione al Ministero della richiesta di istituzione delle stesse e, nel rispetto di quanto disposto dal decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, di contestuale accreditamento dei corsi che si intendono istituire nella nuova sede. 4. La richiesta, corredata della pertinente documentazione, è trasmessa, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, dal Ministero all'ANVUR che si esprime con motivato parere in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accreditamento della sede e dei*



Al Ministro dell' università e della ricerca

corsi di studio nel termine di 120 giorni, decorrenti dal ricevimento della documentazione. A tal fine l'ANVUR può avvalersi dell'attività di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante visite in loco delle sedi di cui si richiede l'istituzione, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Il Ministero, qualora ravvisi elementi che possano indurre a una valutazione diversa da quella dell'ANVUR, può chiedere, con istanza motivata e analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il riesame della valutazione. L'ANVUR, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale di approfondimento, formula un parere definitivo, con specifico riferimento agli elementi evidenziati nell'istanza di riesame. 6. Il Ministro, con proprio decreto, su conforme parere dell'ANVUR, concede o nega l'accreditamento. Il decreto indica, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, le modalità attuative e i tempi per l'avvio da parte della nuova sede universitaria del procedimento di istituzione dei nuovi corsi di studio che hanno ottenuto l'accreditamento iniziale.”..... “le “Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati.”, di cui all'Allegato 3 al D.M. 25/10/2019, n. 989, prevedono che “Per l'accreditamento dei nuovi corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, da disporre esclusivamente nell'ambito delle competenti strutture didattiche e di ricerca di area medico sanitaria, va acquisito altresì (oltre al parere del Comitato Regionale di Coordinamento, ndr) il parere della regione che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria.””

VISTA

la complessità dei procedimenti sopra descritti circa l'avvio di nuovi corsi di laurea in medicina e chirurgia e l'utilizzo di nuove sedi ove avviare corsi di laurea nel medesimo corso nonché l'ulteriore complessità nel mantenere, dopo l'accreditamento iniziale, il corretto rapporto tra studenti, docenti, *tutor*, aule, laboratori e accesso ai tirocinii presso i reparti ospedalieri in numero congruo secondo le pratiche che regolano le corrette attività formative nei reparti ospedalieri;

TENUTO CONTO

dei costi che scaturiscono dai suddetti protocolli e convenzioni, ripartiti tra Università e regione;

CONSIDERATO

che tali rapporti ottimali, nel corretto bilanciamento degli interessi coinvolti, non possono essere disattesi in ossequio ad una interpretazione di totale supremazia del diritto allo studio, tale da contrastare irragionevolmente con il potere di autogoverno delle Università rispetto alla propria sfera organizzativa e con la valutazione delle capacità ricettive rispetto alle proprie risorse;

RITENUTO

che un'interpretazione in tal senso, attraverso la quale si verificano ingressi ingiustificati rispetto al numero programmato, a sostegno del quale si sono predisposte le risorse, vada a ledere il diritto degli iscritti ad una formazione ottimale, con riflessi circa la più efficace tutela della salute della collettività, destinataria delle prestazioni dei futuri medici chirurghi;



Al Ministro dell' università e della ricerca

- VALUTATO che l'interesse pubblico che deve essere prioritariamente perseguito risiede nella corretta formazione accademica e professionale del laureato in medicina e chirurgia;
- VALUTATO che non può esservi alcuna formazione in assenza di qualsiasi buona pratica organizzativa, allorchè si vanifichi l'attività istituzionale delle amministrazioni coinvolte nel lungo e delicato processo formativo della professione medica;
- CONSIDERATO che la formazione medica è disciplinata dalle direttive UE, ai fini della libera circolazione delle professioni, all'acquisizione di un titolo abilitante che possa essere riconosciuto in tutti gli Stati Membri, ove sono prescritte ore di studio e di pratica totali e crediti formativi minimi da acquisire nell'arco della formazione sotto il diretto controllo delle Università;
- RICHIAMATA la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/11/2013 (recante modifiche alla Direttiva 2005/367CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali) la quale prevede ineludibilmente che : “La formazione medica di base comprende almeno cinque anni di studio complessivi, che possono essere espressi in aggiunta anche in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno 5.500 ore di insegnamento teorico e pratico svolto presso o sotto la supervisione di un'università”;
- CONSIDERATO che, pertanto, non è consentito derogare a tali requisiti minimi e che il rispetto dei medesimi obbliga ad una precisa valutazione e ad alla correlata messa a disposizione di risorse umane, strumentali e finanziarie, oltre che all' eventuale implementazione dell'edilizia universitaria e all'assicurazione dei servizi agli studenti (biblioteche, spazi informatici attrezzati, spazi comuni ecc.);
- CONSIDERATO che le Università curano la formazione didattica e assicurano il rilascio di titoli accademici aventi valore legale per tutti i corsi accademici e professionalizzanti che costituiscono il proprio ventaglio dell'offerta formativa, tra cui anche i corsi di laurea in ambito medico-sanitario;
- VISTO il DM n.989 del 25 ottobre 2019 recante “*Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati*” ed in particolare l'art. 5 Programmazione finanziaria 2019-2021;
- PRESO ATTO che non è consentito erogare oltre il 10 per cento di attività didattica da remoto in base ed in particolare, all'ALLEGATO 3 del medesimo decreto (contenente le “linee guida sulla programmazione delle Università relativa all'istituzione dei corsi di studio”) il quale stabilisce che : “Le Università possono istituire, previo accreditamento iniziale, le seguenti tipologie di corsi di studio: a) Corsi di studio convenzionali (si tratta di corsi di studio erogati interamente in presenza, ovvero che prevedono - per le attività diverse dalle attività pratiche e di laboratorio - una limitata attività didattica



Al Ministro dell' università e della ricerca

erogata con modalità telematiche, in misura non superiore a un decimo del totale) ;

VISTO il DM del 9 maggio 2018, n. 58 recante il “Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo” che include il tirocinio trimestrale professionalizzante nel corso di laurea, a partire dal quinto anno, inserendo lo svolgimento della “prova pratica a carattere continuativo consistente in un tirocinio clinico della durata di tre mesi” prima del conseguimento della Laurea e modificando il contenuto e le modalità della prova scritta finale;

PRESO ATTO che l’attuazione del nuovo esame di Stato ha determinato uno sforzo organizzativo da parte dei singoli Corsi di Laurea e della Conferenza Permanente dei Presidenti di Consigli di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (CPPCLMMC), le cui osservazioni sono di seguito richiamate, convergente sulla necessità di assicurare a tutti gli studenti del V e VI anno la frequenza per un mese (100 ore) in un reparto di area medica, uno di area chirurgica e uno in un ambulatorio presso un Medico di Medicina Generale (MMG);

CONSIDERATO che nel D.M. citato è prevista la valutazione del candidato durante il tirocinio professionalizzante in area medica, chirurgica e presso l’ambulatorio di MMG e che, a tal fine è stato previsto l’utilizzo di un libretto di valutazione del tirocinante :“...volto ad accertare le capacità dello studente relative al «saper fare e al saper essere medico» che consiste nell’applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine a risolvere problemi clinici.” E ciò per consentire di “rilasciare una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate”;

POSTO che il riferimento alla didattica per competenza è esplicito e che il compito dei Consigli di corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia (CLMMC) non è solo organizzativo, prevedendo una formazione pratica con contenuti e metodologia didattiche appropriate, inattuabile in presenza di studenti in sovrannumero non previsti né prevedibili;

VISTO che la necessità di formazione teorica e pratica è diretta a garantire l’esercizio della professione di medico chirurgo in modo ottimale al fine di tutelare la salute pubblica e che un numero non programmato, o eccedente quello programmato, di iscrizioni, al di fuori dalle previsioni elaborate dalle Università, porterebbe, oltre che all’invasione non consentita nella sfera dell’autonomia istituzionale delle medesime, alla pratica disapplicazione dei parametri previsti dalla legge n. 264/1999 nonché dei criteri di accreditamento e di valutazione periodica, delle Linee guida della programmazione destinate alle Università ed elaborate ed adottate dallo stesso Ministero;



Al Ministro dell' università e della ricerca

- CONSIDERATO che un eccesso incongruo di iscrizioni comporta il grave rischio di formazione insufficiente con la mancata garanzia circa l'assicurazione dei livelli essenziali delle prestazioni (tra cui quelle sanitarie) costituzionalmente tutelate;
- CONSIDERATO che la missione istituzionale del Ministero dell' università e della ricerca, risiede, tra le altre, nel garantire la corretta formazione accademica e professionalizzante degli iscritti ai corsi di laurea ad ordinamento didattico nazionale, ai quali titoli finali viene concesso valore legale a tutti gli effetti ed ai fini del proseguimento degli studi, dell'accesso nel pubblico impiego e dell'esercizio delle relative professioni;
- RITENUTO che, nel bilanciamento tra diritto allo studio e diritto alla salute, quest'ultimo assuma preminenza laddove esso si traduca nell'essere sottoposti a cure da personale medico che lo Stato assicura aver correttamente formato attraverso i corsi di laurea dal medesimo accreditati e definiti nell'ordinamento didattico a livello nazionale e periodicamente monitorati, in ordine al mantenimento dei livelli standard dei predetti corsi, al fine di garantirne la qualità e spendibilità nella relativa professione con l'acquisizione di adeguato curriculum studiorum e di sufficiente tirocinio pratico;
- POSTO che il Ministero dell'università e della ricerca ha accreditato e valutato periodicamente i corsi di laurea erogati nelle Università mediante una complessa e periodica metodologia di verifica;
- POSTO che il fabbisogno di medici chirurghi assunto sulla base del modello previsionale proposto dal Ministero della Salute, pur essendo un parametro cui ordinariamente riferirsi nella programmazione dei posti disponibili per il corso di laurea in medicina e chirurgia, non può assumere carattere vincolante, laddove l'allocatione delle risorse, per pareggiarlo, non siano disponibili, anche tenendo conto che trattasi di stime elaborate su un arco temporale medio lungo tra i dieci ed i venti anni successivi all'anno accademico iniziale di riferimento; a contrario, ove il fabbisogno fosse ritenuto vincolante nel numero e non fosse applicato un principio di tendenzialità, si otterrebbe l'effetto, in caso di fabbisogno minore rispetto all'offerta formativa, di dover contrarre, anche sensibilmente, quest'ultima, nel mentre il giudice amministrativo ha censurato aspramente la mancata copertura di tutta l'offerta formativa, ove si privilegi una pedissequa aderenza al numero espresso dal fabbisogno professionale;
- PRESO ATTO che risultano circa 22.622 iscritti al bando nazionale per le borse di formazione medica post lauream e che, negli anni precedenti, il numero dei posti disponibili programmati per il primo anno di corso di laurea in medicina e chirurgia è stato superiore al fabbisogno professionale stimato dagli accordi della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, determinandosi un eccesso di laureati in medicina e chirurgia rispetto al fabbisogno stimato negli anni



Al Ministro dell' università e della ricerca

precedenti che ben può compensare un eventuale futuro divario tra l'offerta formativa e il fabbisogno professionale di uno specifico anno accademico;

- CONSIDERATO che occorre tenere conto della circolazione dei professionisti medici, provenienti dall'estero, che si stabiliscono in Italia ed esercitano stabilmente la professione di medico specializzato e concorrendo alla copertura del fabbisogno professionale;
- VISTO che l'offerta formativa delle Università comprende anche il contingente riservato agli studenti provenienti da Paesi non UE residenti che possono conseguire durante gli studi un diverso titolo a soggiornare stabilmente in territorio italiano per esercitare la professione di medico chirurgo e che l'offerta formativa propriamente detta è complessiva e comprende sia i posti riservati agli studenti residenti in Italia sia i posti degli studenti non residenti in Italia, per cui non è possibile aumentare ulteriormente le offerte complessive così composte e programmate dalle Università;
- CONSIDERATO che il diritto allo studio è garantito annualmente laddove venga utilizzata l'intera offerta formativa espressa dalle Università e i posti vengano interamente assegnati attraverso un' adeguata procedura concorsuale improntata alla imparzialità e alla trasparenza;
- PRESO ATTO che ogni anno i posti sono interamente assegnati in base al punteggio ed alla posizione in graduatoria di merito, in ossequio al principio che Stato garantisce il diritto allo studio ai capaci e meritevoli;
- CONSTATATO che la procedura concorsuale espletata dal Ministero dell'Università e della ricerca è di natura strettamente selettiva, mirando a saggiare le attitudini e le competenze dei candidati rispetto ad un corso di laurea di natura scientifica e tecnica ed a selezionare i migliori in termini di risultati conseguiti;
- CONSTATATO che la procedura selettiva pubblica, in presenza di posti disponibili limitati per le caratteristiche intrinseche del corso di laurea cui afferiscono, risponde al canone del buon andamento e della ragionevolezza, oltre essere finalizzata precipuamente a selezionare i candidati migliori in presenza di un numero di aspiranti assai maggiore rispetto ai posti banditi;
- PRESO ATTO che le prove di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria risultano coerenti con i programmi delle scuole secondarie superiori, oltre che tese a verificare le conoscenze generali e le capacità di ragionamento logico dei candidati;
- RITENUTO che la programmazione dei posti disponibili è riferita, come negli anni accademici precedenti, solo ed esclusivamente all'a.a. 2021/2022 e, pertanto, non ha, come negli anni accademici precedenti, effetto alcuno su annualità anteriori, i cui posti sono interamente esauriti con chiusura delle relative, separate graduatorie nazionali;



Al Ministro dell' università e della ricerca

- RITENUTO** che la programmazione dei posti disponibili, in conformità alla legge n. 264/1999 artt. 3 e 4, è attuata per il primo degli anni della durata legale del corso di laurea (coorte studentesca) e che non è effettuabile alcuna programmazione parallela e distinta per gli anni successivi al primo, in quanto tale previsione comporterebbe un aumento non consentito della coorte in contrasto anche con il parametro del fabbisogno professionale, riferito agli iscritti del primo anno, nonché concretizzando una proliferazione al rialzo degli iscritti in modo irragionevole e senza possibilità di adeguata formazione, assenti le risorse necessarie durante il corso legale degli studi;
- CONSIDERATO** che le Università sono esclusivamente tenute a mantenere integro il numero iniziale degli iscritti secondo la consistenza fissata dalla presente programmazione ministeriale, per cui i comportamenti degli iscritti che determinino, in futuro, la vacanza definitiva del posto da essi occupato, comportano la necessità che le Università reintegrino ma non innalzino il numero iniziale, mediante procedure concorsuali pubbliche comparative per l'immissione di nuovi candidati che abbiano i requisiti didattici e formativi nei soli posti rimasti effettivamente vacanti;
- VISTO** l'accREDITAMENTO in itinere di nuovi corsi di laurea in medicina e chirurgia in altre sedi da parte di Università che erogano il medesimo corso di laurea e di nuovi corsi di laurea da parte di Università che non erogano il corso di laurea in medicina e chirurgia;
- NELLE MORE** dell'adozione della delibera di accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, circa la rilevazione relativa al fabbisogno professionale per il Servizio sanitario nazionale di medici chirurghi per l'anno accademico 2021/2022 che il Ministero della salute ha effettuato ai sensi del citato art.6-ter del d.lgs. n. 502/1992, trasmessa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in vista dell'accordo formale;
- VISTA** la necessità urgente e indifferibile di emanare il presente decreto, con una programmazione provvisoria dei posti, al fine di consentire il perfezionamento dei bandi di concorso da parte degli atenei, nei termini previsti dalla legge n. 264/1999, all'art. 4 co. 1, con particolare riguardo ai posti disponibili per l'anno 2021/2022, nonché la necessità di concludere nei termini previsti le procedure selettive ai fini del proficuo e tempestivo inizio dell'anno accademico 2021/2022;
- VISTA** la potenziale offerta formativa così come deliberata dagli Atenei con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 citata in premessa, per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia;
- TENUTO CONTO** dell'istruttoria compiuta secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999;



Il Ministro dell' università e della ricerca

TENUTO CONTO del fabbisogno di medici chirurghi per le esigenze organiche delle Forze armate per l'anno accademico 2021/2022, di cui alla comunicazione n. prot. M_D SSMD REG2021 0082433 del 30.4.2021;

DECRETA

Articolo 1

Posti disponibili provvisori

1. Per l'anno accademico 2021/2022, in attesa dell'adozione dell'Accordo della Conferenza Stato Regioni citata in premessa, i posti provvisori, per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, destinati ai candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5, d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, e ai candidati dei Paesi non UE residenti all'estero, sono determinati a livello nazionale in ragione dell'intera offerta formativa disponibile e sono ripartiti fra le università secondo le tabelle allegate, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. Con successivo decreto sono attribuiti i posti disponibili in via definitiva.

Articolo 2

Effetti della programmazione nazionale annuale

1. Ciascuna università dispone l'ammissione dei candidati dei Paesi UE e non UE residenti in Italia, di cui all'art. 39, comma 5 d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, in base alle assegnazioni dei candidati effettuate dal Ministero dell'università e ricerca a seguito degli scorrimenti della graduatoria di merito unica nazionale, nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto, fatte salve le integrazioni in aumento o in diminuzione che verranno adottate con successivo decreto.
2. I posti di cui al comma 1 del presente articolo si riferiscono ed hanno effetto esclusivamente in ordine all'anno accademico 2021/2022 e non ad anni accademici diversi, stante la natura esclusivamente annuale della programmazione nazionale riferita a ciascun anno accademico in ragione della correlata annualità dell'esercizio finanziario cui ineriscono. Il numero dei posti programmati dal presente decreto per l'anno iniziale del corso di laurea, in conformità agli artt. 3 e 4 della legge n. 164/1999, resta fermo per gli anni successivi al primo e i posti resisi vacanti per effetto di istituti che determinano la fuoriuscita dello studente dalla coorte di appartenenza, sono coperti mediante pubbliche selezioni indette dalle Università ed in base ad apposite graduatorie di merito, all'esito delle medesime.
3. Al fine di salvaguardare gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, secondo i requisiti minimi ed inderogabili stabiliti dalle Direttive UE in vigore circa la professione di medico chirurgo, non sono consentite ammissioni in sovrannumero né utilizzazioni di posti aggiuntivi al di fuori della programmazione disposta dal presente decreto sulla base della correlata offerta formativa espressa da ciascun ateneo per il primo degli anni del corso legale della laurea in medicina e chirurgia, salvo il caso dell'adozione di una eventuale sentenza passata in giudicato della competente Autorità giurisdizionale che riguardi il presente anno accademico.



Il Ministro dell' università e della ricerca

4. Per le rettifiche di errori materiali e per eventuali errata corrige relativi al presente decreto e ai relativi allegati si procede mediante apposito avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 3

Rimedi giudiziari e disciplina applicabile

1. Avverso il presente decreto è esperibile il ricorso avanti il Tribunale amministrativo regionale del Lazio o avanti al Presidente della Repubblica nei termini previsti dalla legge, disgiuntamente o unitamente agli atti consequenziali delle Università chiamate ad applicarlo in ogni sua parte.
2. Il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle Università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art.3 co. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonchè di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all'art. 24, co. 1, lett.c), della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto.
3. Le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro "status" ed alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanere e ad essere considerati ad ogni scorrimento della graduatoria di appartenenza

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO

prof.ssa Maria Cristina Messa



Firmato digitalmente da
MESSA MARIA CRISTINA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE